

Lavoro. Esenzione Irap ammessa in appello dalla Commissione di Bolzano

# Professionista agevolato se opera da collaboratore

Per i giudici niente autonomia se la struttura fa capo a un altro

Sergio Trovato

Non deve pagare l'Irap un dottore commercialista che esercita la propria attività presso terzi e si avvale di una struttura organizzativa che fa capo a un altro professionista. Lo ha stabilito la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, seconda sezione, con la sentenza n. 2 del 2008.

Nel caso esaminato, il professionista aveva impugnato gli avvisi di accertamento emanati dall'agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell'Irap. Il professionista riteneva infatti di non dover versare l'imposta perché aveva esercitato in via esclusiva la propria attività professionale nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa presso lo studio di un altro commercialista: senza disporre, dunque, di una struttura organizzativa propria.

La Commissione tributaria provinciale di primo grado aveva, però, respinto il ricorso per-

ché - aveva ragionato - il professionista si era avvalso di una struttura organizzativa ed era irrilevante che non ne avesse la responsabilità.

Una pronuncia ribaltata in appello. Per il giudice di secondo grado, infatti, non è soggetta a Irap «l'attività svolta dal professionista che sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse». Del resto, il Fisco non aveva mai messo in discussione che il contribuente fosse legato allo studio da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che utilizzasse strutture organizzative altrui.

Va ricordato che il presupposto dell'Irap è l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata, la cui base imponibile è costituita dal valore della produzione netta. In base all'articolo 4 del decreto legislativo 446/97, l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della Regione. Al tributo regionale devono sottostare tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal tipo di attività e dalla destinazione dei beni o dei servizi prodotti.

Nelle attività professionali, però, non sempre è riscontrabile un'organizzazione autonoma (Corte costituzionale, sen-

tenza n. 156/01). La mancanza di organizzazione può essere dimostrata anche documentando i costi sostenuti. Il reddito di lavoro autonomo, quindi, non può essere assoggettato a Irap quando è il risultato solo del lavoro personale. L'imposta è dovuta solo quando il contribuente esercita l'attività con un'organizzazione autonoma, costituita da un insieme di capitale, anche se di importo non elevato, e di lavoro, coordinati in modo tale da creare valore aggiunto anche senza l'apporto personale del professionista. Pertanto, in presenza di un reddito che non è direttamente riconducibile a un'organizzazione autonoma e, invece, del tutto dipendente dal titolare professionista, non si può parlare di base imponibile ai fini Irap. In questo senso si è espressa proprio la Ctr del Lazio, sezione XIV, sentenza 98 del 19 luglio 2005.

Anche la Corte di cassazione, con, tra le altre, le sentenze n. 3672, n. 3682, n. 5258 del 2007, ha spiegato che l'autonoma organizzazione si riscontra quando il lavoratore autonomo utilizza mezzi superiori a quelli che la comune esperienza indica come strettamente indispensabili per l'attività e non si avvale in modo continuativo del lavoro altrui.